

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 12/2018 DEL 30 GIUGNO 2018

### DAL 1° LUGLIO 2018 TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA PER STIPENDI E COMPENSI

Dal 1° luglio 2018, ai sensi della legge 205/2017, scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:

- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €;
- sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito di applicazione è ricondotto a:

- rapporti di lavoro subordinato;
- rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

**Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l'obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento** di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti come borse di studio, **attività di amministratore di società**, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera).

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato. Il ricorso ad un pagamento "tracciato" diviene quindi comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del relativo costo).

**Infine per i soggetti coinvolti, l'obbligo di pagamento tramite strumento tracciabile si estende non solo ai compensi, ma anche ad eventuali anticipi e rimborsi spese (anche forfetari, ad esempio per quelli di trasferta o per quelli chilometrici relativi all'utilizzo dell'auto propria).**

### UFFICIALE LA "PROROGA" DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI AL 1° GENNAIO 2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 27 giugno, il Decreto Legge che stabilisce la proroga dell'entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante.

La proroga all'introduzione della fattura elettronica non riguarda però l'obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione.

Rimane altresì fermo l'obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante con mezzi tracciabili.

### E-FATTURA: ATTIVI I SERVIZI GRATUITI PER REGISTRARE L'INDIRIZZO TELEMATICO E PER GENERARE IL QR-CODE

In attesa dell'entrata in vigore della fattura elettronica, con un comunicato stampa del 14 giugno, l'Agenzia entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi", i soggetti passivi IVA possono comunicare l'indirizzo telematico ove ricevere tutte le fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un **"codice destinatario"**.

Così facendo il Sdi potrà inviare automaticamente il documento al recapito preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

Sempre accedendo al portale "Fatture e corrispettivi" o al proprio cassetto fiscale è possibile da oggi generare il QR-CODE, tramite cui si eviteranno errori da parte del cedente nell'emissione della fattura.

Sia la comunicazione del "codice destinatario" che la generazione del QR Code saranno delegabili ad un intermediario abilitato ex art. 3 c. 3 DPR 322/98.

**Se intendete delegare al nostro studio questa incombenza, siete pregati di comunicarcelo al più presto.**

## **VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI: PUBBLICATI GLI IMPORTI PER LE IMPRESE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, e consultabile per regione, l'elenco delle imprese beneficiarie del bonus voucher digitalizzazione con l'indicazione dell'importo del Voucher prenotato.

L'elenco pubblicato dal MISE è stato definito a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento, avvenuta con il decreto ministeriale 23 marzo 2018, e dell'espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate.

Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 e per i successivi 90 giorni.

## **CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: RISOLUZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE**

In data 22 giugno, l'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 46/E, ha fornito risposte a una richiesta in merito all'ambito applicativo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare la società scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l'intero processo di produzione fieristica, "al fine di:

- colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali
- digitalizzare integralmente i flussi documentali
- migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti
- sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi
- creare nuovi ed innovativi servizi"

fossero ammissibili al "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" e, conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.

L'Agenzia Entrate, in risposta, ha chiarito che, mancando il requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, non beneficiarie del "credito di imposta ricerca e sviluppo".

## **SANZIONI TASI E IMU E RAVVEDIMENTO**

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento

di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

**ATTENZIONE:** il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall'anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch'essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata: con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;

con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.